

Assegno Sociale: corsa a ostacoli per l'accesso, il vincolo del soggiorno decennale non trova un'interpretazione uniforme

Le rigidità dell'INPS in sede di riconoscimento della prestazione assistenziale trovano conferme grazie anche alla discordanza dei pronunciamenti della magistratura

Abbiamo recentemente preso atto di tre sentenze del Tribunale di Monza riguardanti il mancato riconoscimento dell'assegno sociale a cittadini stranieri in riferimento al **requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia**.

Ricordiamo che l'Assegno Sociale è stato istituito con l' art. 3 c. 6 della L. n. 335/95 ed è una prestazione economica, erogata a domanda, prevista per cittadini italiani e stranieri in stato di bisogno e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. L'art. 20 c.10 della L. n. 133/08 ha introdotto a partire dal 01-01-2009 un ulteriore requisito per il diritto alla prestazione: **il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale**.

L'INPS per interpretare le intenzioni del legislatore nella formulazione del nuovo requisito diede indicazione alle sedi con la circolare [n. 105/2008](#), e con i [messaggi n. 12886/2008](#) e [n. 3239/2017](#).

E' noto che questo ulteriore requisito venne introdotto per limitare gli abusi perpetrati da soggetti con pochi scrupoli a danno di chi versava e versa effettivamente in stato di bisogno.

Tuttavia occorre rilevare che, per effetto del criterio interpretativo restrittivo maggiormente adottato dagli uffici INPS in sede di istruttoria delle domande, il rischio è quello di limitare fortemente il diritto anche a soggetti che ne avrebbero diritto. Le nuove sentenze registrano un **indirizzo interpretativo a nostro avviso eccessivamente rigoroso, secondo il quale il "soggiorno legale continuativo per almeno 10 anni in Italia" deve intendersi come "presenza effettiva" in Italia**. In sostanza, secondo queste ultime interpretazioni, per soddisfare il requisito, è **necessario da parte del richiedente dimostrare il soggiorno effettivo per almeno dieci anni al netto delle brevi assenze dal territorio nazionale**. A tal fine **la residenza storica**, intesa come iscrizione anagrafica, **non è reputata sufficiente** a dimostrare il possesso di tale requisito.

In questo numero:

INPS: Assegno Sociale, corsa ostacoli per l'accesso, il vincolo del soggiorno decennale non trova un'interpretazione uniforme,

ANPAL: illustrati gli obblighi dei percettori del RdC per mantenere la prestazione,

Agenzia Entrate: Pubblicata la guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali per i disabili,

INPS: Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati di novembre 2019,

INPS: Gestione Separata tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera,

INPS: riposi giornalieri del padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma.

Immigrazione:

Divieto di ingresso con il velo integrale nelle strutture sanitarie della Lombardia: la decisione della Corte d'Appello di Milano,

Decreto flussi 2019: le domande presentate e i nulla osta rilasciati.

La tutela dei richiedenti l'Assegno Sociale richiede sempre più l'impostazione di un contenzioso di qualità per fronteggiare l'atteggiamento assai rigido dell'INPS che genera grosse difficoltà nell'esercizio dei diritti degli assistiti

Questo contesto interpretativo è confermato (e in questo senso la giustifica) dalla **richiesta avanzata dall'INPS ai richiedenti di esibire i passaporti dai quali rilevare i timbri di ingresso ed uscita**, al fine di individuare eventuale assenze prolungate dall'Italia. L'INPS, quindi, interpreta la norma ritenendo il soggiorno come presenza (ovviamente regolare) sul territorio nazionale, mentre la sola residenza, così come il possesso di un titolo di soggiorno valido, non sono equiparabili alla presenza in Italia.

Questa interpretazione della norma pare ormai acquisita nella prassi procedurale dell'Istituto e trova riscontro anche in alcuni pronunciamenti di tribunale. Occorre però evidenziare **l'esistenza di un filone giurisprudenziale meno rigido nella valutazione del requisito in discussione**.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, [la n. 24241 del 30 Settembre 2019](#), rileggendo la norma **ha cassato inesorabilmente le rigide tesi dell'INPS**. Nel caso esaminato l'Istituto aveva negato l'assegno ad un cittadino extracomunitario legalmente residente per 10 anni in Italia, ma che aveva accumulato in tale periodo assenze per almeno 2 anni, attestate dalle timbrature del passaporto. I supremi Giudici proseguono affermando che **"...la norma non richiede per questi ultimi (i cittadini extracomunitari) il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo."**

Per rafforzare il concetto, la Cassazione riprende il pronunciamento della sentenza n. 197/2013 della Corte Costituzionale, e aggiunge: **"...una collocazione territoriale di carattere non episodico è stata riconosciuta esistente dalla Corte d'Appello sulla base tanto della documentazione esaminata (permesso di soggiorno e certificato storico di residenza), quanto dei visti apposti sulla copia del passaporto prodotta agli atti, dai quali risulta che lo stesso si è allontanato dall'Italia per limitati periodi di tempo, e che gli stessi non avrebbero fatto venir meno quel "radicamento intenso" cui si riferisce la Corte Costituzionale..."**.

La sentenza si chiude con **il rigetto del ricorso dell'INPS e la conferma della sentenza di Corte d'Appello** che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale al cittadino extracomunitario.

Questo ambito di tutela richiede sempre più un contenzioso di qualità: lo sforzo richiesto alle nostre strutture è quello di portare all'attenzione dei nostri consulenti legali tutti gli elementi possibili **al fine di contrastare alcune derive interpretative dell'INPS delle norme, non in linea con le intenzioni espresse dal legislatore**, che colpiscono in particolare i diritti dei soggetti sociali più deboli.

ANPAL: illustrati gli obblighi dei percettori del RdC per mantenere la prestazione

La [circolare n. 3/2019 dell'ANPAL](#) da vita alla c.d. **FASE 2 del reddito di cittadinanza (RdC)** fornendo ai Centri per l'Impiego (CPI) istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

Come sappiamo i percettori del RdC hanno **l'obbligo della ricerca attiva di un posto di lavoro** e per far questo sono supportati dal CPI competente per residenza il quale provvede **alla profilazione e alla stipula del patto per il lavoro** oppure per i casi in cui risulti difficoltoso l'avvio di un percorso d'inserimento al lavoro indirizza questi soggetti ai **servizi sociali comunali**.

Viene precisato che **al patto per il lavoro devono essere avviati** in prima battuta tutti i componenti dei nuclei familiari tenuti a rendere la DID, **con età inferiore o pari a 29 anni**; i componenti (di età superiore a 29 anni) **privi di occupazione da non più di due anni**; i componenti dei nuclei familiari per i quali i servizi comunali abbiano rilevato bisogni prevalentemente connessi alla situazione lavorativa. Viene ribadito che **la ricerca dell'occupazione lavorativa è un elemento vincolante per il percettore del RdC** il quale dovrà attivarsi nella ricerca attiva di offerte di lavoro consultando la piattaforma digitale ANPAL che incrocia le offerte di lavoro con le domande. La circolare riporta tra le **cause di decadenza dal RdC** il rifiuto di una di almeno tre offerte di lavoro congrue segnalate dal CPI. Su questo punto viene precisato che la valutazione dell'idoneità o meno all'assunzione è in capo al datore di lavoro e, nel caso non si realizzasse tale presupposto, il percettore di RdC non incappa nella decadenza dalla prestazione. Viceversa, in caso di rifiuto a sottoscrivere un contratto di lavoro ritenuto congruo, si determina la decadenza dal RdC. Per lavoro congruo si intende una prestazione che dovrà superare di almeno il 10% il beneficio massimo fruibile di RdC. Considerato che il beneficio massimo è pari a € 9.360 per retribuzione congrua si intende quella pari ad almeno € 10.296 annui al netto dei contributi a carico del lavoratore, e da riproporzionare in caso di rapporti di durata inferiore all'anno. La circolare illustra in dettaglio le casistiche per le quali è previsto **l'esonero dall'obbligo** sopra illustrato. Si tratta principalmente dei soggetti **già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi**. Sono poi **esonerati** anche coloro che nell'ambito del proprio nucleo familiare **hanno obbligo di assistenza** con riferimento alla presenza nel nucleo di **soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti con disabilità grave o non autosufficienza**.

L'ANPAL ricorda poi che **sono esonerati per legge:** a) i beneficiari della pensione di cittadinanza; b) i titolari di pensione diretta;

segue pg.3

c) le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico; d) le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel novero degli esonerati rientrano anche **gli studenti frequentanti un regolare corso di studi**, con un particolare distinguo per **gli universitari** i quali per avvalersi dell'esonerazione dovranno essere in corso o fuori corso di massimo un anno.

Agenzia Entrate: Pubblicata la guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali per i disabili

Riteniamo utile segnalare ai lettori la pubblicazione della **nuova guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a ottobre 2019** sulle [agevolazioni fiscali per i disabili](#). Il documento illustra le condizioni per ottenere i vari benefici previsti dalle varie norme intervenute nel tempo. La materia fiscale non è una prerogativa dell'attività svolta dai patronati, ma in considerazione del numero elevato di utenti in condizione di disabilità che si rivolgono ai nostri uffici riteniamo importante segnalare la novità.

INPS: Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati di novembre 2019

INPS ha [comunicato sul proprio sito](#) che i dati dell'Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza sono stati aggiornati al 7 novembre 2019.

A tale data le domande pervenute sono state 1.579.742, di cui 1.021.761 accolte, 130.409 sono ancora in lavorazione, mentre 427.572 sono state respinte o cancellate.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale: **la maggior parte delle domande provengono dalle regioni del Sud e dalle Isole**: 880.085 (pari al 60,4% del totale), delle quali le accolte sono state 617.090 domande (pari al 70%). Dalle regioni del Nord sono pervenute 441.457 istanze (24,4%) con 249.237 accoglimenti (56%). Infine, 258.200 sono le domande pervenute dalle regioni del Centro (15,2%), con 155.434 accolte, pari al 60%.

Dei 1.021.761 nuclei le cui domande sono state accolte, 857.141 riguardano nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, con 2.230.457 persone coinvolte. I restanti 120.703 sono nuclei percettori di Pensione di Cittadinanza, con 137.318 persone coinvolte. Interessante sottolineare come da oggi **attraverso l'osservatorio statistico navigabile è possibile consultare i dati relativi ai nuclei beneficiari del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, alle persone coinvolte e all'importo medio del beneficio**. I dati sono disponibili su base regionale e possono quindi rappresentare un utile strumento di ricerca e di analisi a livello territoriale per le nostre strutture confederali. I dati sono disponibili sia in formato cartaceo sia in formato excel e scaricabili dall'indirizzo:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46437%3b52633%3b&lastMenu=52633&iMenu=12&iNodo=52633&p4=2>.

INPS: Gestione Separata - tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera

L'INPS con la [circolare n. 141 del 19 novembre 2019](#),

illustra le novità normative intervenute con la legge n. 128/2019, che ha **ampliato le tutele previdenziali dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata** relative all'indennità giornaliera di **malattia** e all'indennità di **degenza ospedaliera**.

Ricordiamo che si tratta di soggetti iscritti alla Gestione Separata, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**. A costoro le indennità vengono corrisposte a condizione che:

a) risulti attribuita **una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile**.

b) nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, **il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo** di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

La misura dell'indennità di degenza ospedaliera è stata aumentata del 100%, ciò ha comportato l'aggiornamento della misura dell'indennità giornaliera di malattia.

INPS: riposi giornalieri del padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma

INPS ha emanato la [circolare n. 140 del 18 novembre 2019](#), con la quale fornisce istruzioni amministrative in materia di **diritto alla fruizione dei riposi giornalieri** nel caso di padre lavoratore dipendente anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma. **Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire di detti riposi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.**

Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della [circolare n. 8 del 17 gennaio 2003](#), mentre permangono, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

- **il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;**

- **il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l'articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.**

Immigrazione

Divieto di ingresso con il velo integrale nelle strutture sanitarie della Lombardia

La decisione della Corte d'Appello di Milano

La Corte d'Appello di Milano con la [sentenza](#) depositata il 28 ottobre 2019 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano sul divieto di ingresso con il velo integrale negli edifici del servizio sanitario della Regione Lombardia.

segue pg. 4

La vicenda ha inizio nel 2015 quando negli ospedali e ASL della Lombardia sono comparsi cartelli con il logo della Regione Lombardia recanti tre immagini di persone con casco, passamontagna e velo integrale, ciascuno all'interno di un cerchio rosso sbarrato; il tutto accompagnato dalla scritta "per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso con volto coperto".

Poche settimane prima la Giunta regionale aveva adottato una delibera con la quale demandava ai dirigenti regionali l'adozione di misure idonee a rafforzare la sicurezza "vietando l'uso di caschi protettivo di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona". Si trattava quindi di una mera "delibera quadro" che – come poi emerso nel corso del giudizio – aveva poi avuto applicazione, per quanto riguarda gli uffici regionali, con un atto dirigenziale che si limitava a imporre (come peraltro sempre avvenuto per chiunque) il riconoscimento al momento dell'ingresso.

Restava quindi la questione dei cartelli che, come pure emerso nel corso del giudizio, erano stati affissi senza alcun atto dirigenziale applicativo e senza alcuna regolamentazione sicché, ad esempio, neppure era indicato cosa avrebbe dovuto accadere in caso di urgenza. Le Associazioni ASGI, APN, NAGA e Fondazione Piccini hanno quindi proposto ricorso in appello, dopo la decisione negativa di primo grado, essenzialmente contro questa modalità di divieto che non faceva alcun tentativo di contemperare le esigenze di sicurezza perseguite dalla Regione con le esigenze di tutela della identità religiosa delle (peraltro pochissime) donne che ritengono di indossare il velo integrale.

La Corte d'appello ha riconosciuto che "si tratta di una modalità comunicativa piuttosto grezza e dalle incerte conseguenze" che "alcune delle argomentazioni spese dagli appellanti sono condivisibili" e ha censurato "la mancata disponibilità della Regione ad una ipotesi transattiva proposta anche dalla Corte che appariva del tutto ragionevole".

Per tutelare il diritto alla libertà religiosa e parimenti tutelare il diritto all'identificazione per questioni di sicurezza occorrerebbe, secondo la Corte, adottare provvedimenti o atti amministrativi analitici o indicazioni scritte più articolate, necessariamente differenziate a seconda delle plurime e diverse strutture del SSR. Ciononostante ha ritenuto di respingere il ricorso per la difficoltà di individuare, da parte del giudice, soluzioni idonee a contemperare le diverse esigenze.

Le associazioni ricorrenti prendono atto di tale conclusione, che non condividono, ma ritengono necessario precisare che: la questione esaminata era esclusivamente quella delle (presunte) esigenze di sicurezza in un numero limitato di edifici pubblici e non ha quindi nulla a che vedere con il divieto

generalizzato del velo in tutti i luoghi pubblici quale esigenza del "vivere insieme" come emersa, ad esempio, nella vicenda francese; il contemperamento delle esigenze deve avvenire attribuendo la giusta rilevanza a tutti i diritti in gioco, quello alla salute, quello alla sicurezza e quello alla identità religiosa, per quanto espressa in forme lontane dalla nostra cultura; compito della politica è ricercare il punto più alto di equilibrio tra queste esigenze, non certo quello di affiggere "grezzi" cartelli marchiando con un segno rosso la donna portatrice del velo.

La sentenza della Corte d'Appello, per quanto non condivisibile nelle sue conclusioni, contiene sicuramente anche un invito a una seria ricerca in questo punto di ragionevole equilibrio che rifugga da comportamenti meramente ideologici. Le associazioni continueranno quindi a operare perché la politica sappia raccogliere questo invito. Nonostante il segnale di apertura del giudice di appello, rimane ancora lunga e impervia la strada verso una piena tutela contro le discriminazioni di natura religiosa o etnico-religiosa (fonte: comunicato stampa delle associazioni ricorrenti).

Decreto flussi 2019

Le domande presentate e i nulla osta rilasciati

Il 13.11.2019, in Commissione Affari Costituzionali della Camera il viceministro dell'Interno Matteo Mauri rispondendo ad una interrogazione ha fornito un [bilancio del Decreto Flussi 2019](#), con dati aggiornati al 12.11.2019. Le domande presentate per ingressi per lavoro stagionale nel settore agricolo e alberghiero sono state 47.056 e i nulla osta rilasciati sono stati 9.932, a fronte di 18.000 quote disponibili. Nel 48% dei casi si tratta di domande presentate a favore di cittadini indiani, seguiti da marocchini (21%) e albanesi (12%). Al primo posto degli ingressi autorizzati si trovano gli indiani (3.101), al secondo gli albanesi (2.375) e al terzo i marocchini (1.557). Per le altre 12.850 quote previste dal decreto flussi 2019, destinate (prevalentemente) a conversioni di permessi di soggiorno rilasciati per altro motivo in permessi per lavoro e a particolari ingressi per lavoro subordinato (lavoratori formati nel Paese d'Origine; discendenti di italiani residenti Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile), le domande presentate sono state 9.194 e 88 i nulla osta rilasciati. Anche in questo caso la prima nazionalità per numero di domande presentate è quella indiana (oltre 3 mila domande). Per quanto concerne la Lombardia sono state presentate 1.416 domande di conversione di permesso di soggiorno e i nulla osta rilasciati sono stati 19, di cui 13 a Milano, 4 a Bergamo, 1 a Mantova e a Varese.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)